



COMUNE DI CASOLI

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Scadenza versamento acconto (17/06/2013)

AVVISO

Il **17 giugno 2013** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni sotto riportate.

SOSPENSIONE PAGAMENTO PRIMA RATA

L'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, dispone **la sospensione del pagamento della prima rata** dell'IMU 2013 di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunemente denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Per il versamento dell'acconto dovranno essere utilizzate le vigenti aliquote e detrazioni d'imposta (deliberate per l'anno 2012) da congruare con il saldo di dicembre con l'applicazione delle aliquote IMU –anno 2013- che saranno adottate dall'Ente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze A1, A8 e A9 (solo un C/2, un C/6 e un C/7)	0,4%
Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli	Esenti
Tutti gli altri immobili	0,76%
Detrazione d'imposta per abitazione principale (cat. A1, A8 E A9) e relative pertinenze	€ 200,00
Maggiorazione detrazione per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli)	€ 50,00

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del **Comune B985**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU. (I bollettini postali sono disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali) distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di riserva dello Stato e quella di spettanza del Comune.

(Dal 2013 allo Stato è riservata solo l'IMU degli immobili di categoria D).

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)	3912	
Aree Fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (escluso Cat. D)	3918	
Immobili di categoria D ad aliquota base - mod. F24		3925

*Si evidenzia che è stato istituito il seguente codice tributo per "incremento IMU Comune" su immobili di cat. D:

-**codice tributo 3930** da utilizzare per Immobili Cat. D incremento Comune –versamento con F24-

Il predetto codice dovrà essere utilizzato per i versamenti a saldo (dicembre 2013) dell'IMU per immobili di cat. D in caso di incremento dell'aliquota da parte del Comune.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI

1. TERRENI AGRICOLI

Si ricorda che i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Casoli sono esenti dall'Imposta Municipale Propria -IMU- in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 che considera esenti da imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

2. FABBRICATI STRUMENTALI

Si ricorda che i fabbricati strumentali (art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993) siti nel territorio del Comune di Casoli sono esenti dall'Imposta Municipale Propria -IMU- ai sensi dell'art. 4, c.1 ter del D.L. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, che modifica l'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, e stabilisce l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

3. AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.

4. FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile della nuova imposta è determinata applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% (rendita x 1,05), i moltiplicatori individuati dalla norma, ovvero:

Valore Imponibile = Rendita Catastale x 1,05 x Moltiplicatore

Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

MOLTIPLICATORI IMU

Al valore della rendita catastale, rivalutata del 5%, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
- 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati);
- 65 per il gruppo catastale D, escluso D5);
- 55 per la categoria catastale C1.

RIDUZIONI PER FABBRICATI STORICI ED INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

-per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 55 gennaio 2004, n. 42;

-per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (I Comuni con proprio regolamento possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione).

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU per l'anno 2012 deve essere presentata entro il 30.06.2013 (art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011).

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI, sito in Via Frentana, n. 30 – Tel. 0872/9928221.

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione "CALCOLO IMU" disponibile on line nella home page del sito istituzionale dell'Ente (www.casoli.gov.it).

Casoli, 23.05.2013

Il Funzionario Responsabile IMU
(Dott.ssa Giuseppina VERNA)